



COMUNE DI SANTA FIORA
PROVINCIA DI GROSSETO

COPIA

Deliberazione n° 29
in data 29-06-2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Determinazione definitiva delle Tariffe per l'anno 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 21:19, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Eseguito l'appello alle ore 21:19 risultano:

		Presenti	Assenti
L'avv. FEDERICO BALOCCHI	Sindaco	Presente	
La Dott.ssa AZZURRA RADICCHI	Vicesindaco	Assente	
EMILIANO LAZZERONI	Consigliere	Presente	
FRANCESCO BIONDI	Consigliere	Assente	
MORENO POMI	Consigliere	Presente	
LUCIANO LUCIANI	Consigliere	Assente	
BEATRICE FORTESCHI	Consigliere	Presente	
MONICA FANCIULLI	Consigliere	Presente	
DAVIDE D'AMARIO	Consigliere	Presente	
ANGELO GIGLI	Consigliere	Presente	
DIEGO BUI	CONSIGLIERE	Presente	
		8	3

Partecipa alla seduta la Dott.ssa IOLE TOMMASINI, Segretario Comunale.

Visto l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Visto il Decreto del Sindaco numero 32 in data 21/05/2020

Accertato che non ci sono Consiglieri collegati in remoto, si procede al regolare svolgimento della seduta.

L'avv. FEDERICO BALOCCHI, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *"i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Tenuto conto che:

- L'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- L'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Riscontrato, che nel 2020, per il contesto sopra illustrato, il Comune di Santa Fiora si è avvalso della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi ha provveduto all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 sulla base dell'ultimo PEF in possesso del Comune di Santa Fiora (anno 2019);

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2021;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: *«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. »*;

Preso atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2020 sono state determinate le tariffe TARI per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio 2021-2023 utilizzando le tariffe 2019, in quanto non era ancora stato reso disponibile il PEF 2021;

Considerato che risulta necessario approvare le tariffe TARI per l'anno 2021 definitive a seguito di approvazione del PEF 2021;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Santa Fiora un incremento nella misura del 6,20% del Piano Finanziario TARI 2019;

Visto che la perdurante situazione emergenziale in atto ha visto il protrarsi di chiusure di attività ed esercizi commerciali ed il crearsi di situazioni di disagio anche nel corso del 2021, ed è dunque possibile prevedere agevolazioni tariffarie della tassa sui rifiuti (TARI) per diverse utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti;

Visto il D.L. 25/05/2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123, che all'art. 6 prevede al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni".

Considerato che alla data attuale non è ancora uscito il suddetto provvedimento ministeriale, ma che in base alla nota metodologica di riparto di dette risorse, spetterebbe al Comune di Santa Fiora un contributo pari a 25.880,00 euro destinato alle agevolazioni delle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusure o restrizioni delle proprie attività;

Ritenuto pertanto di prevedere una apposita agevolazione per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza COVID sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno comunque subito limitazioni/sofferenze all'esercizio della propria attività e più dettagliatamente:

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021, una agevolazione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

Alle suddette agevolazioni legate alle chiusure COVID si farà fronte con le risorse messe a disposizione tramite il D.L.73/2021 art. 6 fino alla concorrenza massima dell'importo presunto di €.25.880,00 e comunque fino all'importo che verrà definitivamente stabilito tramite l'apposito provvedimento ministeriale;

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: musei, biblioteche, scuole, associazioni (quest'ultime solo quelle che già non godono dell'agevolazione del 50% finanziata da bilancio), mobilifici, negozi abbigliamento, calzature libreria (tranne ferramenta), attività artigianali tipo botteghe, bar, caffè', pasticceria, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, una agevolazione dell' 80% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa;

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio, attività artigianali di produzione beni specifici, ristorante esclusivamente da asporto, supermercato, pane e pasta, macelleria salumerie, carrozzeria, autofficina, elettrauto, campeggi, distributori di carburanti, case di cura e di riposo, uffici e agenzie, una agevolazione del 60% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

Dato atto che alle suddette agevolazioni si far→ fronte con la quota di perdita massima TARI

riconosciuta per ciascun comune di cui alla Tabella 1 del Decreto 59033 del 01 aprile 2021 e non utilizzata nel 2020 pari a € 35.316,00 applicata con la variazione al bilancio approvata in questa stessa seduta;

Ritenuto pertanto approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario 2021, approvato in questa stessa seduta dal Consiglio Comunale, redatto dalla Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Sud, integrato con i costi direttamente sostenuti dal Comune di Santa Fiora, comportante una spesa complessiva di €.646.366,00, con decorrenza 01-01-2021, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle utenze domestiche sono rimasti invariati, così come quelle delle non domestiche;

Visto l'articolo 11, comma 13) del Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 31/03/2021, che testualmente prevede: *“Il Comune può prevedere, in sede di approvazione delle tariffe, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente regolamento la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse della fiscalità generale del Comune stesso, salvo non si tratti di riduzioni collegate alla quantità di rifiuto trattata dal servizio universale”*;

Considerato che l'Amministrazione ritiene opportuno agevolare e promuovere l'attività associativa ed aggregativa all'interno del territorio comunale;

Preso atto che è prevista una riduzione del 50% sulla quota fissa e sulla quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale, che esercitano prevalentemente l'attività associativa, che hanno sede nel territorio comunale, utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle Associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione, nonché da copia dello Statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2021, la riduzione del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di riavvio di strutture alberghiere rimaste inattive da almeno 36 mesi, il cui costo troverà copertura finanziaria nei corrispondenti stanziamenti del Bilancio 2021-2023.

Preso atto che il suddetto periodo di riduzioni decorrerà dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per il pagamento del tributo in argomento;

Preso atto che il costo totale di tutte le suddette riduzioni è complessivamente quantificato in circa € 5.500,00 che l'Amministrazione intende finanziare con risorse generali di bilancio. Pertanto nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato previsto idoneo stanziamento, non potendo le stesse essere a carico delle restanti utenze;

Considerato che:

- l' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, : *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie*

relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

Visti:

- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

Il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2020, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.18, in data 29/05/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere del Revisore dei Conti dell'Ente Rag. Simone Cremoni;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile del Servizio Finanziario;

DELIBERA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di utilizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, per la determinazione delle tariffe 2021, il Piano Finanziario TARI, redatto sulla base del PEF (ATO-Comune) 2021, dell'importo di €.646.366,00, (approvato con Deliberazione consiliare di questa seduta), riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Di fissare per l'anno 2021, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100% da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;

Di dare atto che le tariffe contenute nell'allegato A ed approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01/01/2021;

Di approvare, altresì, per l'anno 2021, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n. 147/2013 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (allegato A) quale parte integrante e sostanziale;

Di confermare per l'anno 2021 la riduzione del 50% sulla quota fissa e sulla quota variabile per le utenze non domestiche costituite da Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comunale, che esercitano prevalentemente l'attività associativa, hanno sede nel territorio comunale, che utilizzano gli immobili oggetto della tassazione esclusivamente per l'esercizio delle attività proprie delle associazioni e descritte nello Statuto. Sono escluse da questa riduzione le superfici utilizzate dalle Associazioni per l'attività di somministrazione di cibi e bevande. La riduzione è riconosciuta su istanza di parte da presentare al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite dalla delibera di approvazione delle tariffe Tari, e dovrà essere corredata da idonea documentazione, nonché da copia dello Statuto. La riduzione è riconosciuta anche per le annualità successive, senza obbligo di rinnovo dell'istanza di parte, a condizione che vi sia il perdurare dei presupposti e delle condizioni richieste per l'accesso al beneficio.

Di confermare, anche per il corrente anno, la riduzione del 100% totale, per un periodo massimo di 24 mesi, in caso di riavvio di una struttura alberghiera rimasta inattiva per almeno 36 mesi, il cui costo trova copertura finanziaria nei corrispondenti stanziamenti del Bilancio 2021-2023;

Di dare atto che il suddetto periodo di riduzione decorrerà dal momento in cui si realizzeranno i presupposti per il pagamento del tributo in argomento;

Di dare atto che il costo totale di tutte le suddette riduzioni è complessivamente quantificato in € 5.500,00 che l'Amministrazione finanzia con risorse generali di bilancio. Pertanto nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2021 è stato previsto idoneo stanziamento, non potendo le stesse essere a carico delle restanti utenze;

Di applicare le agevolazioni COVID sulla parte fissa e sulla parte variabile delle tariffe non domestiche limitatamente all'anno 2021 con le seguenti modalità:

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021, una agevolazione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

Alle suddette agevolazioni legate alle chiusure COVID si farà fronte con le risorse messe a disposizione tramite il D.L.73/2021 art. 6 fino alla concorrenza massima dell'importo presunto di €25.880,00 e comunque fino all'importo che verrà definitivamente stabilito tramite l'apposito provvedimento ministeriale;

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: musei, biblioteche, scuole, associazioni (quest'ultime solo quelle che già non godono dell'agevolazione del 50% finanziata da bilancio), mobilifici, negozi abbigliamento, calzature libreria (tranne ferramenta), attività artigianali tipo botteghe, bar, caffè, pasticceria, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, una agevolazione dell' 80% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa;

- per le attività collegate nelle seguenti categorie: ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio, attività artigianali di produzione beni specifici, ristorante esclusivamente da asporto, supermercato, pane e pasta, macelleria salumerie, carrozzeria, autofficina, elettrauto, campeggi, distributori di carburanti, case di cura e di riposo, uffici e agenzie, una agevolazione del 60% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

Di dare atto che alle suddette agevolazioni si farà fronte con la quota di perdita massima TARI riconosciuta per ciascun comune di cui alla Tabella 1 del Decreto 59033 del 01 aprile 2021 e non utilizzata nel 2020 pari a € 35.316,00 applicata con la variazione al bilancio approvata in questa stessa seduta;

Di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale della Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto pari al 5%;

Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art.13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Di demandare ai competenti uffici i necessari adeguamenti al bilancio di previsione conseguenti alla presente deliberazione, da adottare successivamente, anche al fine di allineare le previsioni contenute nei decreti ministeriali citati in narrativa con i successivi decreti attuativi che seguiranno;

Di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Alle ore 22,23 esce il Consigliere Biondi.

Illustra la Dott.ssa Zacchini.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
con voti favorevoli n. 5 (cinque), astenuti n. 3 (D'Amario, Gigli e Bui), contrari 0 (zero), resi a per alzata di mano,

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta di deliberazione,

Successivamente, il Consiglio Comunale

DELIBERA

con voti favorevoli n. 5 (cinque), astenuti n. 3 (D'Amario, Gigli e Bui), contrari 0 (zero), resi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

(allegato A)

COMUNE DI SANTA FIORA
Provincia di Grosseto

***DETERMINAZIONE TARIFFE
DELL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
REDATTO SUL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021***

Anno 2021

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	75.664,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	103.418,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	114.153,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	122.809,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	111.751,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		24.015,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		45.825,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		1.187,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		14.709,00 €
	Acc Accantonamento		7.911,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		8.168,00 €
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		106,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €

AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €
	AR _{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €
	fattore sharing b	0,00	fattore sharing w 0,00
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		2.819,00 €
	b(1+w)AR_{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		12.855,00 €
RC Conguagli	R _{Ctv} Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	R _{Ctf} Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,00	rateizzazione r 0
	(1+γ)R_{Ctv}/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		10.276,00 €
	(1+γ)R_{Ctf}/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		-9.832,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		44.673,00 €
	Oneri fissi		10.244,00 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{tv}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{SP} _{TV}		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSE ^{SP} _{TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		28.051,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TV} ,2020/r2020 (se r2020>1)		28.051,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU _{ff}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{SP} _{FF}		0,00 €
	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		-31.022,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{FF} ,2020/r2020 (se r2020>1)		-31.022,00 €
	Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1 €	0,00 €
Voce libera 3 €		0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	

Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	20.066,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	6,20%
	TVa-1 Costi totali anno precedente	627.525,00 €
Costi fissi effettivi		126.909,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		226.589,80 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL + CARG + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COItf + (1+y)RCItf/r - Df + Cd2019f$	353.498,80 €
Costi variabili effettivi		519.457,00 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		-226.589,80 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COIv - b(AR) - b(1+w)ARCona + (1+y)RCIv/r + Cd2019v$	292.867,20 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	646.366,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita tenendo conto che viene riparametrato dal programma la produzione % costi totali delle utenze non domestiche rimanendo in linea con gli anni precedenti:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 553.741,75	% costi fissi utenze domestiche	85,67%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 85,67\%$	€ 302.842,42
		% costi variabili utenze domestiche	85,67%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 85,67\%$	€ 250.899,33
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 92.624,25	% costi fissi utenze non domestiche	14,33%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 14,33\%$	€ 50.656,38
		% costi variabili utenze non domestiche	14,33%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 14,33\%$	€ 41.967,87

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Essendo le tariffe articolate nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve, preliminarmente, ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire: nel caso in specie i costi totali pari ad € e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'incidenza storica delle diverse tipologie di utenza.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 553.741,75	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 302.842,42
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 250.899,33

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 92.624,25	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 50.656,38
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 41.967,87

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	76.255,18	0,82	758,33	1,00	0,851926	49,462072
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	63.206,44	0,92	563,67	1,65	0,955820	81,612419
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	58.966,81	1,03	601,67	1,90	1,070102	93,977937
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	18.283,25	1,10	145,33	2,40	1,142828	118,708973
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.085,58	1,17	35,92	2,90	1,215553	143,440009
1 .6	USO DOMESTICO-SEI COMPONENTI	1.836,92	1,21	12,67	3,40	1,257111	168,171046
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	174,00	0,41	1,00	0,76	0,428041	37,591175
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	3.888,83	0,32	29,83	0,40	0,340770	19,784828
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	1.980,00	0,36	15,00	0,66	0,382328	32,644967
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	1.248,00	0,41	14,00	0,76	0,428041	37,591175
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. D	817,00	0,44	5,00	0,96	0,457131	47,483589
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	210,00	0,16	2,00	0,30	0,171216	15,036470
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	131,00	0,31	1,00	0,38	0,323732	18,795587
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	115,00	0,34	1,00	0,62	0,363211	31,012719
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST. OLTRE 500	180,00	0,39	2,00	0,72	0,406639	35,711616

	mt. - 60% RIDUZ. DIST.						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	19.022,50	0,77	213,58	0,95	0,809330	46,988968
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	32.228,84	0,87	399,50	1,56	0,908029	77,531798
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	30.067,25	0,97	379,00	1,80	1,016597	89,279040
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	5.135,67	1,04	60,92	2,28	1,085686	112,773525
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)	1.337,00	1,11	15,00	2,75	1,154776	136,268009
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-DIST.	411,00	0,31	5,00	0,38	0,323732	18,795587
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-DIST	380,00	0,34	4,00	0,62	0,363211	31,012719
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-DIST	648,00	0,39	6,00	0,72	0,406639	35,711616
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-D	74,00	0,44	1,00	1,10	0,461910	54,507203
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-Immob	88,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-Immo	65,00	0,92	1,00	1,65	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ. 5% ABIT. STAGIONALI (5.0%)-PENS	63,00	0,32	1,00	0,60	0,339004	29,771221
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione per non produzione rifiuti	569,00	0,82	15,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Esenzione per non produzione rifiuti	1.172,42	0,92	23,25	1,65	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione per non produzione rifiuti	156,00	1,03	10,00	1,90	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Esenzione per non produzione rifiu	36,00	1,10	1,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione per	2.832,00	0,82	35,00	1,00	0,000000	0,000000

	immobili vuoti						
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Esenzione per immobili vuoti	2.262,50	0,92	26,92	1,65	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Esenzione per immobili vuoti	811,00	1,03	10,00	1,90	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Esenzione per immobili vuoti	309,00	1,10	4,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Immobile inagibile	1.115,00	0,82	16,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Immobile inagibile	892,00	0,92	9,00	1,65	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Immobile inagibile	180,00	1,03	5,00	1,90	0,000000	0,000000
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Immobile inagibile	59,00	1,10	2,00	2,40	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-posto auto esterno	36,00	0,82	1,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ESENZIONE PER RISTRUTTURAZIONE	192,00	0,82	2,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ESENZIONE PER RISTRUTTURAZIONE	45,00	0,92	1,00	1,65	0,000000	0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC.	538,00	0,66	5,62	1,068758	0,899479
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	65,00	0,85	7,20	1,376430	1,152358
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	6.968,00	0,49	4,16	0,793471	0,665806
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.857,00	1,49	12,65	2,412802	2,024629
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	848,00	0,85	7,23	1,376430	1,157159
2 .7	CASE DI CURA E DI RIPOSO	1.516,00	0,96	8,20	1,554557	1,312407
2 .8	UFFICI,AGENZIE	2.760,00	1,09	9,25	1,765070	1,480459
2 .9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1.127,00	0,53	4,52	0,858245	0,723424
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE LIBRERIA	1.717,00	1,10	9,38	1,781263	1,501266
2 .11	EDICOLA.FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	221,00	1,20	10,19	1,943196	1,630906
2 .12	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	495,00	1,00	8,54	1,619330	1,366824
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	0,00	1,19	10,10	1,927003	1,616501
2 .14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI	758,00	0,88	7,50	1,425010	1,200372
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	965,25	1,00	8,52	1,619330	1,363623
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	751,00	5,01	42,56	8,112845	6,811716
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	766,00	3,83	32,52	6,202035	5,204817
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA SAL	1.046,00	2,66	22,57	4,307418	3,612322
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI E PIANTE	111,00	5,50	45,00	8,906317	7,202237
2 .22	AGRITURISMI CON RISTORANTE	813,00	1,48	12,62	2,396609	2,019827
2 .23	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE	437,00	0,84	7,20	1,360237	1,152358
2 .22	AGRITURISMI CON RISTORANTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST. A	368,00	0,59	5,04	0,958643	0,807931
2 .23	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE-DIST. OLTRE 500 mt. - 60% RIDUZ. DIST.	208,00	0,33	2,88	0,544095	0,460943
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Riduz. del 30% agevol. rifiuti s	68,00	1,19	7,07	1,927003	1,131551

2 .14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI-Riduz. del 30% agevol. rifiuti s	1.047,00	0,88	5,25	1,425010	0,840261
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI-Riduz. del 30% agevol. rif	407,00	1,00	5,96	1,619330	0,954536
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Esenzione per non produzione rifiuti	769,00	0,49	4,16	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI-Esenzione per non produzione rif	102,00	0,88	7,50	0,000000	0,000000
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Esenzione per immobili vuoti	670,00	1,49	12,65	0,000000	0,000000
2 .8	UFFICI,AGENZIE-Esenzione per immobili vuoti	69,00	1,09	9,25	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC.-Immobile inagibile	71,00	0,66	5,62	0,000000	0,000000
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOC.-ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALBO COMUNALE	1.926,00	0,66	5,62	1,068758	0,899479